

REGOLAMENTO TECNICO

PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ESPOSITORI ALLA 39ª FIERA NAZIONALE DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DI SAVIGLIANO.

INDICE

1.	DISPOSIZIONI PER GLI SPAZI ESPOSITIVI A PROGETTAZIONE LIBERA	2
2.	MONTAGGIO E SMONTAGGIO	4
3.	DISPOSIZIONI PRODOTTI ESPOSTI	5
4.	OBBLIGHI DELL'ESPOSITORE	5
5.	DIVIETI IMPOSTI ALL'ESPOSITORE	7
6.	MISURE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI	8
7.	OBBLIGHI OPERATIVI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI	9

REGOLAMENTO TECNICO

1. DISPOSIZIONI PER GLI SPAZI ESPOSITIVI A PROGETTAZIONE LIBERA

1.1. Presentazione del progetto architettonico - per gli spazi espositivi a progettazione libera l'Espositore è obbligato, in via preventiva, a presentare presso l'Ufficio Tecnico di Manifestazione il progetto dell'allestimento.

È fatto esplicito divieto di ricorrere a strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore maggiore di 100 m², secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3 lettera b del D.Intern. 22/07/14.

Il progetto architettonico dell'allestimento deve essere presentato utilizzando la modulistica elaborata dall'Organizzatore (MOD.2) e deve comprendere un elaborato grafico in scala, opportunamente quotato, comprensivo delle viste in pianta e di tutti i fronti espositivi; ciascuna vista deve indicare la posizione degli elementi strutturali, delle componenti impiantistiche e degli arredi che si intendono utilizzare.

Al progetto architettonico dell'allestimento deve essere allegato l'elenco contenente la denominazione, la classe di reazione al fuoco e il codice di omologazione di tutti i prodotti che si intendono utilizzare.

1.2. Progettazione delle opere strutturali - la norma di riferimento per la progettazione strutturale delle opere è il DM 17/01/2018 (NTC 2018).

Per la progettazione delle strutture di tipo mobile racchiuse da coperture e tamponamenti laterali mediante tessuti, pellicole di plastica, elementi rigidi (tende) è possibile fare riferimento alla Norma UNI EN 13782 (edizione ottobre 2015).

Per le tende, prima dell'inizio del montaggio, l'Espositore assume l'obbligo di verificare che per le opere che si intendono installare sia disponibile il libretto contenente i seguenti documenti:

- descrizione del progetto e dell'utilizzo;
- disegni di progetto generali (rappresentazione chiara dell'attrezzatura di insieme per esempio in scala 1:100 o 1:50);
- disegni di dettaglio (accurata illustrazione dei componenti strutturali e delle loro unioni, ossia in scala 1:10 o 1:5; è possibile utilizzare altre scale solo se non è pregiudicata la chiarezza di rappresentazione);
- analisi statica;
- rapporti del risultato di approvazione iniziale, dell'esame dopo eventuale modifica, dell'esame completo periodico e dell'esame dell'ultima installazione;
- istruzioni scritte nella lingua dell'utilizzatore e del paese di destinazione (almeno in tedesco, inglese o francese) riguardanti montaggio e smontaggio, manutenzione, elenco di tutti i componenti che richiedono periodica sostituzione.

Nei casi in cui la documentazione di cui ai precedenti punti non sia disponibile o risulti incompleta l'Espositore non è autorizzato ad installare la tenda.

Per le altre opere diverse dalle tende, prima dell'inizio del montaggio, l'Espositore assume l'obbligo di verificare che per le costruzioni che si intendono installare siano disponibili i seguenti documenti:

- descrizione del progetto e dell'utilizzo;
- disegni di progetto generali (rappresentazione chiara dell'attrezzatura di insieme per esempio in scala 1:100 o 1:50);
- disegni di dettaglio (accurata illustrazione dei componenti strutturali e delle loro unioni, ossia in scala 1:10 o 1:5; è possibile utilizzare altre scale solo se non è pregiudicata la chiarezza di rappresentazione);
- analisi statica;
- rapporti del risultato di approvazione iniziale, dell'esame dopo eventuale modifica, dell'esame completo periodico e dell'esame dell'ultima installazione;
- istruzioni scritte nella lingua dell'utilizzatore riguardanti montaggio e smontaggio, manutenzione, elenco di tutti i componenti che richiedono periodica sostituzione
- certificati di reazione al fuoco dei teli di copertura e dei materiali impiegati quando presenti.

1.3. Progettazione di costruzioni tralicciate e carichi sospesi - la norma di riferimento per la progettazione strutturale delle opere tralicciate è il DM 17/01/2018 (NTC 2018).

Per la verifica della solidità e della sicurezza dei carichi sospesi si applica la Circolare n. 1689 del 1° aprile 2011 emanata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile.

Per carico sospeso si intende qualunque elemento (scenotecnico, di arredo o altro), posto in aria o trattenuto o ancorato in sospensione o appoggiato in quota ovvero mosso meccanicamente, prima e/o durante lo spettacolo, tramite gru, argani, carri ponte, piattaforme di lavoro e simili; per tali elementi, scenotecnici e/o di arredo, (televisioni, schermi, proiettori, corpi illuminanti, casse audio, americane, pedane per sollevamento scene o artisti, ecc.) - diversi dagli elementi costruttivi descritti e dimensionati nel progetto strutturale e quindi già verificati in sede di collaudo statico - occorre garantire l'idoneità statica delle strutture fisse o temporanee di ancoraggio, l'adeguatezza delle condizioni di ancoraggio e la pianificazione e attuazione degli interventi di manutenzione.

Per le costruzioni tralicciate e i carichi sospesi, prima dell'inizio del montaggio, l'Espositore assume l'obbligo di verificare che per le opere che si intendono installare siano disponibili i seguenti documenti:

- descrizione del progetto e dell'utilizzo;
- disegni di progetto generali (rappresentazione chiara dell'attrezzatura di insieme per esempio in scala 1:100 o 1:50);

- disegni di dettaglio (accurata illustrazione dei componenti strutturali e delle loro unioni, ossia in scala 1:10 o 1:5; è possibile utilizzare altre scale solo se non è pregiudicata la chiarezza di rappresentazione);
- analisi statica comprensiva dei carichi sospesi;
- istruzioni scritte nella lingua dell'utilizzatore riguardanti montaggio e smontaggio, manutenzione, elenco di tutti i componenti che richiedono periodica sostituzione
- certificati di reazione al fuoco del telo di copertura e dei materiali impiegati quando presenti.

1.4. Strutture allestite biplanari con superficie della proiezione in pianta del piano superiore minore di 100 m² - le uniche strutture pluripiano ammesse sono quelle biplanari caratterizzate composte da un piano terra e un piano primo; tali opere devono essere dotate di scale di accesso regolamentari.

Le scale di accesso devono avere gradini a pianta rettangolare, con pedata non inferiore a 26 cm ed alzata non superiore a 19 cm; ogni 15 gradini deve essere previsto un pianerottolo di dimensioni pari alla larghezza della scala e comunque con una profondità non inferiore a 120 cm.

Nei casi in cui il piano primo sia in grado di ospitare più di 25 persone devono essere previste almeno 2 scale di accesso, ciascuna di larghezza minima non inferiore a 120 cm.

Le scale di accesso e il piano primo devono essere muniti di parapetti di altezza non inferiore a 100 cm, realizzati con almeno numero 2 correnti, di cui l'intermedio posizionato a metà distanza fra il superiore ed il piano del pavimento, più una fascia continua a terra con funzione di ferma piede di altezza non inferiore a 20 cm; i parapetti devono essere dimensionati in modo da resistere al massimo sforzo cui saranno assoggettati.

1.5. Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti di allestimento - per i prodotti utilizzati per la copertura ed il tamponamento delle tende, nonché per quelli di finitura ed arredo degli spazi espositivi al chiuso si richiama il Decreto 15 marzo 2005 - "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo".

Per i teli copertura e tamponamento delle tende devono essere impiegati prodotti di classe 2 (due) di reazione al fuoco secondo la classificazione italiana; secondo la classificazione europea di classe B-s3, d0; B-s1, d1, B-s2, d1; B-s3, d1; C-s1, d0; C-s2, d0.

Ove vi sia la presenza di fonti di calore/innesco devono essere impiegati prodotti con caratteristiche di incombustibilità, ovvero di classe 0 (zero) secondo la classificazione italiana; secondo la classificazione europea di classe A1 per impiego a parete e soffitto, di classe A1FL per impiego a pavimento e di classe A1L per l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare.

Lungo le vie di esodo, è consentito l'impiego dei prodotti di classe 1 in ragione, al massimo, del 50% della loro superficie

totale (pavimento + pareti + soffitti + proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti parti dovranno essere impiegati materiali di classe 0.

Presso gli spazi espositivi al chiuso è consentito che i prodotti di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1.

Tutti i prodotti suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi e simili) dovranno essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1;

Le poltrone e i mobili imbottiti dovranno essere di classe non superiore a 1 IM;

I sedili non imbottiti costituiti da materiali combustibili dovranno essere di classe non superiore a 1.

1.6. Progettazione degli impianti elettrici - Gli impianti elettrici dovranno essere progettati facendo riferimento alla legislazione, alle norme tecniche cogenti, nonché ai contenuti del disciplinare predisposto dall'Organizzatore e allegato al presente regolamento.

1.7. Foderatura degli elementi strutturali ed accessibilità agli impianti tecnici - l'eventuale foderatura di elementi strutturali deve essere realizzata in modo tale da garantire l'accessibilità di tutte i componenti degli impianti tecnici sia in condizioni di normale svolgimento dell'attività che in situazioni di emergenza.

Le foderature degli elementi strutturali devono essere mantenute ad almeno 10 cm dai componenti degli impianti tecnici in modo tale da consentirne l'ispezione; tutti i dispositivi di comando devono essere privi di foderatura e facilmente visibili.

1.8. Pareti perimetrali - Non è consentito utilizzare come fondale del proprio spazio espositivo il retro degli eventuali spazi confinanti; è obbligatorio dotare il proprio spazio di pareti perimetrali autoportanti lungo tutti i lati che non si affacciano sulle corsie destinate al passaggio dei visitatori; è cura dell'Espositore rifinire tutte le pareti perimetrali, incluse quelle lungo tutti i lati che non si affacciano sulle corsie destinate al passaggio dei visitatori dando continuità estetica al proprio spazio espositivo.

1.9. Progettazione degli spazi espositivi posti in adiacenza alla recinzione perimetrale - gli allestimenti degli spazi espositivi dovranno essere posizionati in modo tale da garantire una distanza di rispetto minima non inferiore a 30 cm dalla recinzione perimetrale.

1.10. Altezze degli allestimenti - tende ed opere temporanee strutturalmente indipendenti la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, risulti superiore a 8,50 m rispetto ad un piano stabile potranno essere realizzati esclusivamente dall'Organizzatore ed eventualmente concesse in uso agli Espositori.

Le pedane utilizzate per presentare motori, le parti staccate, gli accessori, le parti di ricambio ed in genere le macchine

devono avere altezza non superiore a 20 cm rispetto ad un piano stabile.

Le pareti perimetrali degli allestimenti presso gli spazi espositivi al chiuso devono avere altezza non superiore a 250 cm rispetto al piano del pavimento.

Presso gli spazi espositivi al chiuso non sono ammessi allestimenti di altezza superiore a 300 cm rispetto al piano del pavimento.

1.11. Caratteristiche dei fronti espositivi - Al fine di assicurare l'equa distribuzione dei flussi di visitatori, nonché la fruibilità dei percorsi è richiesto di prevedere almeno un accesso allo spazio su ciascun fronte espositivo.

I fronti espositivi non possono essere chiusi da tamponamenti ciechi per più del 50 %; i tamponamenti ciechi con sviluppo superiore a 300 cm dovranno essere intercalati con spazi aperti o permeabili alla vista di almeno 1 metro.

1.12. Agibilità degli stand da parte di persone diversamente abili - le porzioni dello spazio espositivo destinate al pubblico devono essere progettate in modo che risultino fruibili da persone diversamente abili che utilizzano ausili per la mobilità.

Tutte le pedane rialzate e accessibili al pubblico, nel caso in cui superino i 3 cm devono essere adeguatamente segnalate e dotate di raccordo/scivolo.

1.13. Collaudo degli allestimenti - per gli spazi espositivi a progettazione libera, una volta terminate le operazioni di montaggio, l'Espositore è obbligato a presentare presso l'Ufficio Tecnico di Manifestazione la seguente documentazione:

- Dichiarazione di corretto montaggio a firma di tecnico abilitato (ingegnere o architetto) per le opere strutturali (tende, opere diverse dalle tende, costruzioni tralicciate e carichi sospesi) utilizzando la modulistica elaborata dall'Organizzatore (MOD.8).
- Per le strutture allestite biplanari con superficie della proiezione in pianta del piano superiore minore di 100 m², al fine di attestare la loro piena agibilità, oltre alla dichiarazione di corretto montaggio, devono essere esibiti documenti comprovanti l'avvenuta verifica della struttura con prova di carico adeguata alle sollecitazioni previste.
- Dichiarazione di conformità degli impianti rilasciata dall'installatore utilizzando la modulistica elaborata dall'Organizzatore (MOD.9).

Nei casi in cui la documentazione di cui ai precedenti punti non sia stata presentata o risulti incompleta l'Organizzatore, autonomamente e senza preavviso alcuno, può procedere con propri tecnici alle verifiche dell'allestimento e in caso di esito positivo, al collaudo.

La Fondazione Ente Manifestazioni potrà in ogni caso richiedere la modifica o la rimozione (anche parziale) dell'installazione, assegnando all'espositore un termine ultimo per adeguarsi.

Qualora l'espositore non provveda nel termine indicato, la Fondazione Ente Manifestazioni si riserva di procedere in forma diretta alla modifica o alla rimozione (anche parziale) dell'installazione, addossando la relativa spesa e ogni responsabilità all'espositore.

2. MONTAGGIO E SMONTAGGIO

2.1. Autorizzazione - l'Espositore è autorizzato ad accedere all'area della manifestazione e al proprio spazio espositivo per effettuare le operazioni di montaggio e smontaggio a condizione che abbia:

- corrisposto per intero il canone di partecipazione, pattuito con l'Organizzatore ed indicato nell'ambito del contratto di vendita;
- completato la procedura di accredito definita dall'Organizzatore nell'ambito del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) utilizzando la modulistica elaborata dall'Organizzatore (MOD.3 e MOD.4).

2.2. Pass di accesso - l'accesso all'area della manifestazione è subordinato alla presentazione del pass di accesso presso uno degli ingressi definiti dall'Organizzatore.

L'Espositore può fare richiesta all'Organizzatore di uno o più pass di accesso soltanto in seguito ad avere:

- consegnato il progetto architettonico dell'allestimento ed avere ricevuto il benestare dall'Organizzatore;
- corrisposto per intero il canone di partecipazione, pattuito con l'Organizzatore ed indicato nell'ambito del contratto di vendita;
- completato la procedura di accredito definita dall'Organizzatore nell'ambito del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) utilizzando la modulistica elaborata dall'Organizzatore (MOD.3 e MOD.4).

2.3. Montaggio - i periodi di accesso individuati dall'Organizzatore per effettuare le operazioni di montaggio sono differenti a seconda che si tratti di spazi espositivi a progettazione libera o di spazi preallestiti:

- Per gli spazi espositivi a progettazione libera le operazioni di montaggio possono avere luogo a partire dalle ore 8.00 di lunedì 2 marzo 2020 e dovranno concludersi entro le ore 18.00 di domenica 8 marzo 2020.
- Per gli spazi espositivi preallestiti le operazioni di montaggio possono avere luogo a partire dalle ore 8.00 di lunedì 9 marzo 2020 e dovranno concludersi entro le ore 18.00 di mercoledì 11 marzo 2020.

L'area della manifestazione è accessibile nei periodi individuati dall'Organizzatore per effettuare le operazioni di montaggio dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

2.4. Demarcazione dello spazio - all'Espositore è fatto obbligo di impegnare esclusivamente lo spazio espositivo

assegnato evitando di debordare rispetto alle linee di demarcazione riportate sul piazzale.

2.5. Operazioni di scarico/carico - la sosta dei mezzi di trasporto lungo i percorsi carrabili, nelle adiacenze degli spazi espositivi deve essere limitata al tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di scarico/carico di materiali ed attrezzature.

Una volta ultimate le operazioni di scarico/carico i mezzi di trasporto devono essere condotti all'esterno dell'area della manifestazione in modo da non costituire intralcio all'attività, ovvero potenziale pericolo per l'incolumità delle persone.

2.6. Smontaggio - i periodi di accesso individuati dall'Organizzatore per effettuare le operazioni di smontaggio sono differenti a seconda che si tratti di spazi espositivi a progettazione libera o di spazi preallestiti:

- Per gli spazi espositivi preallestiti le operazioni di smontaggio possono avere luogo a partire dalle ore 8.00 di lunedì 16 marzo 2020 e dovranno concludersi entro le ore 12.00 di giovedì 19 marzo 2020.
- Per gli spazi espositivi a progettazione libera le operazioni di montaggio possono avere luogo a partire dalle ore 8.00 di lunedì 16 marzo 2020 e dovranno concludersi entro le ore 12.00 di giovedì 19 marzo 2020.

L'area della manifestazione è accessibile nei periodi individuati dall'Organizzatore per effettuare le operazioni di smontaggio dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

2.7. Rimozione di materiali ed attrezzature abbandonati - l'Organizzatore, autonomamente e senza preavviso alcuno, può procedere con propri mezzi allo sgombero di materiali ed attrezzature che dovessero gravare presso l'area della manifestazione oltre i termini temporali indicati.

Le spese sostenute dall'Organizzatore per lo sgombero di materiali ed attrezzature, saranno interamente addebitate all'Espositore oltre ad una penale pari ad € 300,00 e agli eventuali ulteriori danni.

2.8. Servizio logistico interno - per motivi di sicurezza all'interno dell'area della manifestazione possono circolare ed operare esclusivamente i carrelli elevatori dei fornitori incaricati dall'Organizzatore.

Gli Espositori che necessitano di effettuare operazioni di scarico e carico di materiali ed attrezzature mediante carrelli elevatori devono fare richiesta all'Organizzatore con un anticipo di almeno 4 ore.

Per acquistare il servizio logistico interno l'Espositore deve, in anticipo, corrispondere all'Organizzatore l'importo che è determinato su una base temporale minima di 30 minuti corrispondente a 25,00 € al netto dell'IVA.

2.9. Extratime - eventuali deroghe alle tempistiche di montaggio e smontaggio precedentemente indicate devono essere richieste all'Organizzatore con un anticipo di almeno 24 ore.

Al fine di ottenere il prolungamento delle tempistiche di montaggio e smontaggio l'Espositore deve, in anticipo, corrispondere all'Organizzatore una somma di indennizzo che potrà variare da 100,00 € al netto dell'IVA per un minimo di 1 ora, fino a 500,00 € al netto dell'IVA per un massimo di 8 ore.

3. DISPOSIZIONI PRODOTTI ESPOSTI

3.1. Macchinari esposti - i macchinari dovranno essere conformi alla legislazione nazionale e comunitaria vigente, alla normativa tecnica cogente ed essere corredati dalla relativa documentazione che ne certifica e da quella tecnico/amministrativa delle autorità competenti.

All'interno dell'area della manifestazione i macchinari esposti, in nessun caso, non possono essere azionati.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Organizzatore, di violazione della legislazione nazionale e comunitaria vigente, di mancata applicazione della normativa tecnica cogente e per danni e/o infortuni che dovessero verificarsi l'Espositore assume, a proprio esclusivo carico, ogni responsabilità civile e penale.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni impartite, rimane facoltà dell'Organizzatore di intervenire per richiedere o disporre l'allontanamento dei macchinari.

Le spese sostenute dall'Organizzatore per sopperire ad inadempienze e/o rimuovere situazioni di pericolo grave ed immediato, ovvero potenziale pericolo per l'incolumità delle persone, saranno interamente addebitate all'Espositore, oltre agli eventuali maggiori danni.

4. OBBLIGHI DELL'ESPOSITORE

4.1. A ciascun Espositore è fatto obbligo di interrompere l'alimentazione all'impianto elettrico del proprio spazio espositivo al termine di ogni giornata; in caso di inottemperanza al presente obbligo, rimane facoltà dell'Organizzatore di effettuare o disporre l'interruzione dell'alimentazione dell'impianto elettrico.

Nei casi in cui all'interno dello spazio siano presenti apparecchiature elettriche (frigoriferi, computer, ecc.) che non possono essere disalimentate nelle ore di chiusura dell'evento l'Espositore, è tenuto a segnalarlo all'Organizzatore con un anticipo di almeno 24 ore.

L'Organizzatore declina ogni responsabilità per qualunque danno venisse originato ad apparecchi elettrici e/o altri beni a seguito dello spegnimento notturno dello stand per il quale la sopracitata comunicazione non sia giunta nei termini previsti.

I costi aggiuntivi di fornitura di energia elettrica potranno essere determinati in modo forfettario dall'Organizzatore ed essere addebitati per intero all'Espositore.

4.2. A ciascun Espositore è fatto obbligo di dotare il proprio spazio espositivo di estintori portatili a polvere chimica con capacità estinguente 6 kg e classe di fuoco 34A-233BC.

Il numero minimo di estintori portatili da installare deve essere determinato in ragione della superficie in pianta dello spazio espositivo:

- 1 estintore per spazi espositivi con superficie in pianta fino a 150 m²;
- 2 estintore per spazi espositivi con superficie in pianta fino a 300 m²;
- 3 estintore per spazi espositivi con superficie in pianta fino a 450 m²;
- 4 estintore per spazi espositivi con superficie in pianta fino a 600 m²;
- 5 estintore per spazi espositivi con superficie in pianta fino a 750 m².

Gli estintori portatili devono essere installati ad un'altezza compresa fra 100 cm e 150 cm dal piano pavimento, devono essere ben visibili, facilmente accessibili e segnalati tramite cartelli conformi a quanto stabilito dalla legislazione vigente.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Organizzatore e di violazione della legislazione vigente, l'Espositore assume, a proprio esclusivo carico, ogni responsabilità civile e penale.

4.3. A ciascun Espositore è fatto obbligo di non ostruire, anche solo parzialmente, ovvero temporaneamente i presidi antincendio, i pulsanti di allarme ed i quadri elettrici a servizio dell'area della manifestazione; al fine di consentire l'accesso e l'azionamento dei sopraccitati presidi, dei pulsanti di allarme e dei quadri elettrici, anche in condizioni di emergenza, la distanza minima di rispetto non deve essere inferiore a 100 cm.

A ciascun Espositore è fatto altresì obbligo di mantenere accessibile e ispezionabile qualunque altro servizio generale presente all'interno dell'area della manifestazione ed eventualmente inserito nell'ambito dello spazio espositivo assegnato.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni impartite, l'Organizzatore, autonomamente e senza preavviso alcuno, procede allo sgombero di tutti gli elementi che impediscono l'accesso e l'azionamento dei sopraccitati presidi, dei pulsanti di allarme e dei quadri elettrici o che comunque non sono posizionati in modo tale da garantire la distanza minima di rispetto; nei casi in cui le inosservanze costituiscono illeciti, l'Espositore assume, a proprio esclusivo carico, ogni responsabilità civile e penale.

La Fondazione Ente Manifestazioni, anche tramite propri incaricati, si riserva di effettuare controlli e verifiche del corretto adempimento delle disposizioni sopra previste: qualora venissero riscontrate violazioni la Fondazione Ente Manifestazioni addebiterà all'Espositore una penale di € 300,00, oltre ai costi sostenuti dall'Organizzatore per sopperire ad inadempienze e/o rimuovere situazioni di pericolo. Fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

4.4. A ciascun Espositore è fatto obbligo di non ostruire, anche solo parzialmente, ovvero temporaneamente i percorsi individuati all'interno dell'area della manifestazione, nonché le vie e le uscite di sicurezza.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni impartite, l'Organizzatore, autonomamente e senza preavviso alcuno, procede allo sgombero dei percorsi ostruiti; nei casi in cui le inosservanze costituiscono illeciti, l'Espositore assume, a proprio esclusivo carico, ogni responsabilità.

La Fondazione Ente Manifestazioni, anche tramite propri incaricati, si riserva di effettuare controlli e verifiche del corretto adempimento delle disposizioni sopra previste: qualora venissero riscontrate violazioni la Fondazione Ente Manifestazioni addebiterà all'espositore una penale di € 300,00, oltre ai costi sostenuti dall'Organizzatore per sopperire ad inadempienze e/o rimuovere situazioni di pericolo. Fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

4.5. A ciascun Espositore è fatto obbligo di rimuovere dal proprio spazio espositivo tutti i materiali di risulta degli allestimenti entro le ore 18.00 di martedì 12 Maggio 2020 in modo tale da non agevolare l'attività dell'Organizzatore finalizzata all'imminente apertura della manifestazione.

4.6. A ciascun Espositore è fatto obbligo di parcheggiare i mezzi non adibiti ad operazioni di scarico/carico all'esterno dell'area della manifestazione; la disposizione è valida durante le fasi di montaggio e smontaggio, negli orari di apertura al pubblico, nonché nelle ore di chiusura diurna e notturna dell'area.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Organizzatore, di violazione della legislazione vigente, e per danni e/o infortuni che dovessero verificarsi l'Espositore assume, a proprio esclusivo carico, ogni responsabilità civile e penale.

4.7. A ciascun Espositore è fatto obbligo di sgomberare, a propria cura e spese, l'area corrispondente allo spazio espositivo assegnato quando siano state ultimate le operazioni di smontaggio.

L'area corrispondente allo spazio espositivo assegnato dovrà essere restituita all'Organizzatore nelle medesime condizioni d'uso e di pulizia in cui si trovava al momento della consegna.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni impartite, rimane facoltà dell'Organizzatore di intervenire per richiedere o disporre lo sgombero dell'area corrispondente allo spazio espositivo.

Le spese sostenute dall'Organizzatore per sopperire alle inadempienze saranno interamente addebitate all'Espositore, oltre ad una penale pari ad € 300,00 e agli eventuali ulteriori danni.

4.8. A ciascun Espositore è fatto obbligo di conferire i rifiuti nonché i materiali di scarto degli allestimenti presso i punti di raccolta differenziati per tipologia (carta, vetro, metallo, plastica e indifferenziata), individuati e messi a disposizione dall'Organizzatore.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni impartite, l'Organizzatore, in seguito a verifica e sollecito del

trasgressore, procede allo sgombero dei rifiuti nonché dei materiali di scarto degli allestimenti abbandonati.

Le spese sostenute dall'Organizzatore per sopperire ad inadempienze e/o rimuovere situazioni di pericolo saranno interamente addebitate all'Espositore e saranno computate in relazione alla superficie dello spazio espositivo assegnato nella misura di € 300,00 al netto dell'IVA ogni 36 m² o frazione, oltre agli eventuali maggiori danni.

4.9. A ciascun Espositore è fatto obbligo di imporre il divieto di fumare presso gli spazi coperti ed ogni altra area dello spazio espositivo assegnato ove, per la presenza di materiali combustibili, sia ragionevolmente prevedibile un maggiore rischio di incendio.

4.10. installare carichi sospesi di qualsiasi entità utilizzando come punti di ancoraggio le orditure portanti delle tende e/o di ogni altra costruzione dell'Organizzatore o di terzi.

5. DIVIETI IMPOSTI ALL'ESPOSITORE

5.1. A ciascun Espositore è fatto divieto di occultare, coprire o rendere inagibili i presidi antincendio, i pulsanti di allarme, i quadri elettrici e di rendere inaccessibile qualunque altro servizio generale presente all'interno dell'area della manifestazione ed eventualmente inserito nell'ambito dello spazio espositivo assegnato; al riguardo a ciascun Espositore è fatto specifico divieto di impegnare, in qualsiasi modo, l'accesso ai pozzetti interrati facilmente individuabili per la presenza dei soprastanti chiusini di ispezione camionabili.

5.2. A ciascun Espositore è fatto divieto di occultare, spostare o rimuovere gli apparecchi di diffusione sonora installati presso l'area della manifestazione; lo stesso divieto è valido per le telecamere (che potrebbero essere installate per il monitoraggio e la sorveglianza dei luoghi) per le quali deve essere mantenuto sgombero il campo visivo ed essere preservata la piena funzionalità.

5.3. A ciascun Espositore è fatto divieto di utilizzare access Point ed apparati con tecnologia Wi-Fi (IEEE 802.11) per reti WLAN, anche ad uso privato, differenti da quelli messi a disposizione dall'Organizzatore al fine di evitare problemi tecnici.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni impartite, l'Organizzatore, in seguito a verifica e sollecito del trasgressore, procede alla disattivazione degli apparati non autorizzati nei termini previsti dalla legislazione vigente in materia.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Organizzatore e di violazione della legislazione vigente, l'Espositore assume, a proprio esclusivo carico, ogni responsabilità civile e penale.

5.4. A ciascun Espositore è fatto divieto di apportare qualsiasi tipo di modifica, anche minima e/o migliorativa, ai luoghi, alle tende, alle strutture ed agli impianti tecnici dell'Organizzatore o di terzi.

5.5. A ciascun Espositore è fatto divieto di apportare qualsiasi tipo di modifica, anche minima e/o migliorativa, all'allestimento del proprio spazio espositivo quando lo stesso risulti già collaudato secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni impartite, l'Espositore è obbligato a corrispondere all'Organizzatore, e/o a Terzi le spese relative ai danneggiamenti eventualmente provocati anche involontariamente, nonché tutte le spese necessarie per il ripristino delle condizioni iniziali, compresa la sostituzione di elementi e/o dispositivi compromessi.

5.6. A ciascun Espositore è fatto divieto di installare carichi sospesi di qualsiasi entità utilizzando come punti di ancoraggio le orditure portanti delle tende e/o di ogni altra costruzione dell'Organizzatore o di terzi.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni impartite, l'Organizzatore, autonomamente e senza preavviso alcuno, procede alla rimozione dei carichi sospesi; nei casi in cui le inosservanze costituiscano illeciti, l'Espositore assume, a proprio esclusivo carico, ogni responsabilità.

Le spese sostenute dall'Organizzatore per sopperire ad inadempienze e/o rimuovere situazioni di pericolo saranno interamente addebitate all'Espositore.

In caso di imprescindibili esigenze espositive, al fine di valutare la possibilità di installare carichi sospesi ricorrendo a potenziali punti di ancoraggio presenti nei luoghi, è concesso all'Espositore di fare richiesta all'Organizzatore con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto all'apertura della manifestazione.

L'Organizzatore esaminata l'istanza dell'Espositore ed in funzione del rapporto di fattibilità tecnica rilasciato dai consulenti tecnici della manifestazione si riserva di concedere o di negare eccezionali deroghe; nel caso in cui la deroga sia concessa, l'Organizzatore fornisce specifiche istruzioni e norme operative a cui l'Espositore deve puntualmente attenersi, in difetto la concessione è implicitamente revocata.

5.7. A ciascun Espositore è fatto divieto di effettuare allacci diretti agli impianti tecnici di servizio alla manifestazione.

Per l'allaccio agli impianti tecnici (ove disponibili) l'Espositore deve fare richiesta all'Organizzatore con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto all'apertura della manifestazione.

L'Organizzatore esaminata l'istanza dell'Espositore ed in funzione del rapporto di fattibilità tecnica rilasciato dai consulenti tecnici della manifestazione comunica all'Espositore la disponibilità o meno della fornitura; nel caso in cui il servizio risulti disponibile l'Organizzatore trasmette all'Espositore il preventivo di spesa, in caso di accettazione viene programmato l'intervento per la realizzazione dell'allaccio.

5.8. A ciascun Espositore è fatto divieto di installare e utilizzare apparecchi per il riscaldamento e la cottura di cibi alimentati a gas (tutti i tipi).

5.9. A ciascun Espositore, per motivi di sicurezza, è fatto divieto di collocare all'interno dell'area della manifestazione motociclette, automobili, furgoni, caravan (roulotte) e autocaravan (camper) per qualsiasi finalità.

6. MISURE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

6.1. L'Organizzatore promuove la cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori attraverso l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, Interferenziali (DUVRI DI MANIFESTAZIONE).

6.2. L'Espositore per quanto riguarda le attività lavorative che si svolgeranno all'interno dello spazio espositivo assegnato assume la titolarità di Committente, ovvero di Datore di Lavoro Committente; ciò premesso rimane suo esclusivo compito organizzare, coordinare e vigilare sulle stesse attività facendo riferimento al D.Lgs. 81/08 e smi, nonché alle norme ad esso correlate.

6.3. L'Espositore e le società/imprese (inclusi i lavoratori autonomi) da quest'ultimo coinvolte per le operazioni di montaggio e smontaggio degli allestimenti presso lo spazio espositivo assegnato sono tenuti ad osservare la legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare i contenuti del D.Lgs. 81/08 e smi, nonché il D.Interm. 22/07/14.

6.4. L'Espositore, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dell'area della manifestazione e più precisamente dello spazio espositivo assegnato:

- verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e della acquisizione dell'autocertificazione delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/00;
- fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché in relazione alle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Organizzatore per la manifestazione in oggetto e riportate, oltre che nel presente regolamento, del DUVRI DI MANIFESTAZIONE.

Al fine di agevolare ed uniformare le attività di verifica l'Organizzatore ha predisposto specifica modulistica cui l'Espositore dovrà fare obbligatoriamente riferimento:

- MOD. 3 IDONEITÀ ESPOSITORE;
- MOD. 4 IDONEITÀ ESPOSITORE NO PROFIT;
- MOD. 5 IDONEITÀ ALLESTITORE IMPRESA/SOCIETÀ;
- MOD. 6 IDONEITÀ ALLESTITORE LAVORATORE AUTONOMO;
- MOD. 7 IDONEITÀ ALLESTITORE IMPRESA FAMILIARE.

La sopraindicata modulistica è trasmessa dall'Organizzatore congiuntamente al DUVRI DI MANIFESTAZIONE e deve essere compilata e restituita all'Ufficio Tecnico di Manifestazione entro le ore 18.00 di venerdì 21 febbraio 2020 al fine di ottenere il pass di accesso all'area della manifestazione per le proprie maestranze.

6.5. L'Espositore è messo a conoscenza che il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali redatto dal Committente (Organizzatore dell'evento) costituisce allegato contrattuale a tutti gli effetti, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 suddetto, e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e fornitura.

6.6. L'Espositore è tenuto ad esaminare con attenzione i documenti e la modulistica predisposta dall'Organizzatore e di segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico di Manifestazione refusi di compilazione, ma soprattutto eventuali rischi interferenziali non evidenziati all'interno del DUVRI.

6.7. L'Espositore è tenuto a promuovere la cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori anche, se del caso, elaborando unico Documento di Valutazione dei Rischi, integrativo rispetto al DUVRI DI MANIFESTAZIONE predisposto dall'Organizzatore, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali (con riferimento sia all'attività di montaggio e smontaggio degli allestimenti, sia alle attività dell'Impresa Appaltatrice e dei Lavoratori Autonomi), l'Espositore può individuare un proprio incaricato - in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro - per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.

L'Espositore deve altresì promuovere il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione considerando i rischi specifici dell'area della manifestazione ragionevolmente stimati dall'Organizzatore e riportati nell'ambito del DUVRI DI MANIFESTAZIONE, nonché quelli non prevedibili in fase di progettazione in quando dipendenti dalle scelte singole scelte operative.

6.8. Il DUVRI DI MANIFESTAZIONE elaborato dall'Organizzatore non riguarda cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X del D.Lgs. 81/08 e smi, nonché attività di cui al D.Interm. 22/07/14.

Nel caso in cui i lavori di montaggio e smontaggio degli allestimenti dello spazio espositivo assegnato configurino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., o attività di cui al D.Interm. 22/07/14 l'Espositore è tenuto ad informare l'Organizzatore con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto all'apertura della manifestazione ed attuare le disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. tenendo conto delle particolari esigenze richiamate dal D.Interm. 22/07/14.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Organizzatore e di violazione della legislazione vigente, l'Espositore assume, a proprio esclusivo carico, ogni responsabilità civile e penale.

6.9. L'Espositore è tenuto a verificare i datori di lavoro delle Imprese Affidatarie e i Lavoratori Autonomi coinvolti nei lavori di montaggio e smontaggio degli allestimenti cooperino per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa e si coordinino sugli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti.

6.10. L'Espositore è tenuto ad esplicitare in ogni contratto di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrice o a lavoratori autonomi, che si svolge all'interno dell'area della manifestazione, i costi previsti per la sicurezza ai sensi dell'art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

L'Espositore è messo a conoscenza che nel caso in cui i costi della sicurezza necessari per l'eliminazione, o quanto meno per la possibile massima riduzione, dei rischi interferenziali non siano esplicitati i contratti di appalto, subappalto e somministrazione sono nulli ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile.

6.11. L'Espositore, i datori di lavoro delle Imprese Appaltatrici e i Lavoratori Autonomi, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto sono tenuti a munire il proprio personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Espositore è messo altresì a conoscenza che per l'accesso all'area della manifestazione le maestranze dovranno esibire congiuntamente la sopraccitata tessera di riconoscimento e il pass rilasciato dall'Organizzatore.

6.12. L'Espositore è messo altresì a conoscenza che l'Organizzatore declina ogni responsabilità per qualunque fatto o conseguenza derivante dal mancato rispetto delle disposizioni indicate nel presente regolamento e della legislazione vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si riserva diritto di rivalsa, in ogni sede, ove, da eventuali inadempienze, dovessero derivare danni di qualunque natura.

7. OBBLIGHI OPERATIVI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

7.1. L'Espositore, i datori di lavoro delle Imprese Appaltatrici e i Lavoratori Autonomi sono obbligati a delimitare e segnalare, conformemente alla legislazione vigente, le proprie aree di lavoro in modo tale da impedire l'accesso di persone non autorizzate ed evidenziare ingombri e situazioni potenzialmente pericolose.

7.2. L'Espositore, i datori di lavoro delle Imprese Appaltatrici e i Lavoratori Autonomi sono obbligati a rispettare e fare rispettare alle loro maestranze il limite di velocità di 15 km/h prescritto per l'intera area della manifestazione; il sopraccitato limite di velocità è ulteriormente ridotto a 5 km/h in presenza di pedoni, mezzi operativi e/o in transito, uomini al lavoro e di situazioni di pericolo o anche soltanto potenzialmente pericolose.

7.3. L'Espositore, i datori di lavoro delle Imprese Appaltatrici e i Lavoratori Autonomi sono obbligati ad evitare ogni lavorazione o manovra che possano costituire pericolo per le proprie maestranze e/o per quelle di altre imprese presenti nello stesso stand o in quelli adiacenti.

7.4. L'Espositore e i datori di lavoro delle Imprese Appaltatrici non sono, in nessun caso, autorizzati a fare accedere all'area della manifestazione lavoratori per svolgere attività di montaggio e smontaggio degli allestimenti a cui non è stata fornita l'informazione di cui all'art. 36 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e somministrata la formazione generale e specifica di cui agli artt. 37 e 73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sulla base degli Accordi tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 221/CSR del 21 dicembre 2011, n. 128/CSR del 7 luglio 2016 e n. 53/CSR del 22 febbraio 2012.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Organizzatore e di violazione della legislazione vigente, l'Espositore assume, a proprio esclusivo carico, ogni responsabilità civile e penale.

7.5. L'Espositore e i datori di lavoro delle Imprese Appaltatrici non sono, in nessun caso, autorizzati a fare accedere all'area della manifestazione lavoratori per svolgere attività di montaggio e smontaggio degli allestimenti per i quali non sia disponibile il Giudizio di Idoneità sanitaria alla mansione svolta rilasciato dal Medico Competente.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Organizzatore e di violazione della legislazione vigente, l'Espositore assume, a proprio esclusivo carico, ogni responsabilità civile e penale.

7.6. L'Espositore, i datori di lavoro delle Imprese Appaltatrici e i Lavoratori Autonomi sono obbligati a custodire e fare custodire alle proprie maestranze gli attrezzi manuali e le macchine/apparecchi di lavoro; al termine di ciascuna lavorazione l'Espositore, i datori di lavoro delle Imprese Appaltatrici e i Lavoratori Autonomi verificano che le proprie maestranze abbiano cura di disabilitare nel funzionamento macchine/apparecchi potenzialmente pericolosi al fine di evitare che qualcuno ne possa entrare in contatto anche volontariamente.

7.7. L'Espositore, i datori di lavoro delle Imprese Appaltatrici e i Lavoratori Autonomi sono obbligati ad organizzare ed effettuare il trasporto di carichi rilevanti e macchinari avendo cura di accertare preventivamente la compatibilità fra il peso massimo trasportato e le portate massime ammissibili di pavimentazioni, pedane e strutture portanti, nonché la compatibilità dimensionale fra le misure e la sagoma del carico/macchinario trasportato e le dimensioni utili delle vie di transito (larghezza, altezza e curvatura).

7.8. L'Espositore, i datori di lavoro delle Imprese Appaltatrici e i Lavoratori Autonomi nel caso siano previste operazioni di sollevamento in quota sono obbligati a scegliere ed utilizzare mezzi ed attrezzature di lavoro rispondenti alla legislazione vigente ed alla normativa tecnica cogente, nonché rapportate alla consistenza del lavoro da svolgere in modo tale da garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Organizzatore e di violazione della legislazione vigente, l'Espositore assume, a proprio esclusivo carico, ogni responsabilità civile e penale.

7.9. L'Espositore, i datori di lavoro delle Imprese Appaltatrici e i Lavoratori Autonomi nel caso siano previste lavorazioni che comportano la presenza di lavoratori in quota sono obbligati a scegliere ed utilizzare mezzi ed attrezzature rispondenti alla legislazione vigente ed alla normativa tecnica cogente, idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in particolare privilegiando le misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali ed impiegando opere provvisorie di dimensioni confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Organizzatore e di violazione della legislazione vigente, l'Espositore assume, a proprio esclusivo carico, ogni responsabilità civile e penale.

7.10. L'Espositore, i datori di lavoro delle Imprese Appaltatrici e i Lavoratori Autonomi sono obbligati ad utilizzare e fare utilizzare alle proprie maestranze gli impianti elettrici messi a disposizione dall'Organizzatore limitandosi ad impegnare le prese di servizio ed evitando di apportare modifiche estemporanee; nei casi in cui sopraggiungano difficoltà operative o si verificano disservizi è fatto obbligo di segnalare la criticità all'Ufficio Tecnico di Manifestazione.

7.11. L'Espositore, i datori di lavoro delle Imprese Appaltatrici e i Lavoratori Autonomi non sono, in nessun caso, autorizzati ad effettuare lavorazioni all'interno dello spazio espositivo assegnato durante le ore notturne o durante l'apertura al pubblico della manifestazione.

7.12. L'Espositore, i datori di lavoro delle Imprese Appaltatrici e i Lavoratori Autonomi non sono, in nessun caso, autorizzati a smantellare gli allestimenti facenti parte dello spazio espositivo assegnato prima del termine della manifestazione.

7.13. L'Espositore, i datori di lavoro delle Imprese Appaltatrici e i Lavoratori Autonomi non sono, in nessun caso, autorizzati a somministrare cibi e bevande alcoliche negli ambienti di lavoro e nei luoghi di pertinenza agli spazi destinati ad accogliere la manifestazione durante le operazioni di montaggio e smontaggio.

7.14. L'Espositore, i datori di lavoro delle Imprese Appaltatrici e i Lavoratori Autonomi non sono, in nessun caso, autorizzati e non possono consentire alle proprie maestranze a consumare cibi e bevande alcoliche negli ambienti di lavoro e nei luoghi di pertinenza agli spazi destinati ad accogliere la manifestazione durante le operazioni di montaggio e smontaggio.

7.15. L'Espositore, i datori di lavoro delle Imprese Appaltatrici e i Lavoratori Autonomi non sono, in nessun caso, autorizzati ad utilizzare, ovvero a consentire l'utilizzo alle proprie maestranze, mezzi per il trasporto delle persone con o senza motore come per esempio biciclette, monopattini, pattini a rotelle.

7.16. L'Espositore, i datori di lavoro delle Imprese Appaltatrici e i Lavoratori Autonomi, durante i periodi di montaggio e smontaggio degli allestimenti non sono, in nessun caso, autorizzati ad organizzare incontri all'interno dell'area della manifestazione con il proprio personale o con terzi.